

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-201 del 19/01/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 Prot. Prov.le 41570/2014, per lo stabilimento ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-207 del 19/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciannove GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 Prot. Prov.le 41570/2014, per lo stabilimento ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOFTER COLOR S.R.L. con sede legale e impianto in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 88 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 76085/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 34158 del 24/04/2014, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3602 del 12/07/2018, rilasciata dal SUAP in data 19/07/2018 e, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4158 del 18/08/2021, rilasciata dal SUAP in data 19/08/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 22/10/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/163282, da **SOFTER COLOR S.R.L.** nella persona di del Legale Rappresentante, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2021/184376 del 30/11/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Considerato che in data 13/12/2021 con Nota Arpae PG/2021/190813, sono state richieste integrazioni;

Visto che in data 29/12/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2021/200107;

Atteso che in data 18/01/1/2022 la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori mediante bollettino PagoPA;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 3985 del 14/01/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/5498, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, ove è specificato quanto segue: *“ Vista la comunicazione in oggetto inerente la modifica non sostanziale alla emissione E7 “Preparazione coloranti liquidi”, per la quale si avrà una riorganizzazione aeraulica dell'impianto di aspirazione e la realizzazione di un unico filtro (costituito da filtro sintetico ondulato e da filtro a tasche) rispetto ai due distinti precedentemente previsti, in modifica del punto 1. del paragrafo D dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che costituisce l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1163 del 17/04/2014 prot. n. 41570, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/04/2014 P.G.N. 34158, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-3602 del 12/07/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/07/2018 P.G.N. 64032 e con*

determinazione n. DET-AMB-2021-4158 del 18/08/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/08/2021 P.G.N. 87814;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale allegata alla comunicazione da cui si evince che l'attività svolta in via Golfarelli, 88 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;

si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/01/2022, ove è evidenziato quanto segue:

“(…) **Tenuto conto** che l'A.U.A. sopraccitata ricomprende, all'Allegato A “Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi, che al punto 8. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” stabilisce la seguente prescrizione:

8. “In concomitanza con la comunicazione di messa in esercizio della **emissione modificata E7** di cui al precedente punto 5., o prima della stessa, la Ditta dovrà trasmettere una **dichiarazione di conformità rispetto alla Norma UNI 10861 degli impianti di abbattimento delle polveri adottati su tale emissione**”;

(…) **Valutato** che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati, ma solo la riorganizzazione aeraulica dell'impianto di aspirazione della emissione E7 “Preparazione coloranti liquidi” e la realizzazione di un sistema di abbattimento con maggiorazione della superficie filtrante rispetto a quello precedentemente proposto, in quanto costituito da 4 gruppi di moduli filtranti invece dei 3 previsti non ancora realizzati;

Evidenziato che il sistema di abbattimento per le polveri proposto dalla ditta per l'emissione E7 è differente dai filtri a tessuto regolamentati dalla Norma UNI 10861, così come ripresa dalla successiva UNI 11304-1, e che lo stesso rientra tra la tipologia dei filtri sintetici per impianti di ventilazione generale con applicazioni sia civili che industriali, adatti a flussi di massa di polveri molto inferiori dei filtri a tessuto in quanto non prevedono sistemi di pulizia in opera (ma pulizia manuale e sostituzione), regolamentati per quanto riguarda le efficienze di rimozione di particolato e le condizioni di utilizzo dalla norma EN 779-2012 “Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale – Determinazione della prestazione di filtrazione”, così come aggiornata dalla UNI EN ISO 16890:2017;

Preso atto che la Ditta ha dichiarato che “l'esperienza maturata con il filtro attuale sulla stessa lavorazione, costituito dagli stessi componenti (2 invece di 4 su portata inferiore) non ha evidenziato presenza di polveri sui filtri a distanza di oltre un anno dalla loro sostituzione. Si tratta quindi di un sistema di filtrazione di sicurezza più che di processo”;

Tenuto conto che il prefiltra ed il filtro, che costituiscono il sistema di abbattimento proposto dalla Ditta per l'emissione E7, risultano adeguatamente dimensionati in termini di portate da trattare rispetto alle condizioni indicate dal costruttore dei filtri, nel rispetto della norma EN 779-2012, così come aggiornata dalla UNI EN ISO 16890:2017;

Considerato inoltre che l'attività svolta negli impianti di cui alla emissione E7, come già riportato nelle precedenti istruttorie, non rientra direttamente in nessuna delle attività elencate nei Criteri ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia n. 4606 del 04 Giugno 1999, e che pertanto non è ravvisabile nelle norme regionali l'obbligo di un sistema di abbattimento delle polveri rispondente alle caratteristiche indicate nell'Allegato 3 della stessa determinazione, che richiamano per i filtri a tessuto i criteri di cui alla Norma UNI 10861;

Dato atto che il sistema di abbattimento di E7 proposto dalla Ditta, per le motivazioni sopra esposte, risulta accettabile e che lo stesso non può essere oggetto di una dichiarazione di conformità alla Norma UNI 10861 degli impianti di abbattimento delle polveri, come richiesto dalla prescrizione 8. dell'aggiornamento dell'AUA di cui alla determinazione n. DET-AMB-2021-4158 del 18/08/2021;

Ritenuto pertanto necessario eliminare la prescrizione 8. dell'aggiornamento dell'AUA di cui alla determinazione n. DET-AMB-2021-4158 del 18/08/2021 e prescrivere per la corretta gestione di questo sistema di abbattimento l'installazione di un pressostato differenziale e comunque la sostituzione dei filtri almeno una volta all'anno;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per acconsentire alla realizzazione della modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con quanto di seguito riportato:

- sostituzione al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del riferimento dell'impianto di abbattimento della emissione E7 "Preparazione coloranti liquidi", di seguito riportato:

"Impianto di abbattimento: prefiltri a pannelli e filtri a tasche";

con quanto di seguito riportato, visto quanto richiesto con la modifica in oggetto:

"Impianto di abbattimento: filtro sintetico costituito da prefiltro ondulato (n. 4 moduli) e filtro a tasche (n. 4 moduli) con pressostato differenziale";

- sostituzione della prescrizione n. 8. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata, per le motivazioni sopra riportate relative alla non applicabilità della norma UNI 10861 al particolare sistema di abbattimento proposto dalla Ditta per l'emissione modificata E7:

8. "In concomitanza con la comunicazione di messa in esercizio della emissione modificata E7 di cui al precedente punto 5., o prima della stessa, la Ditta dovrà trasmettere una dichiarazione di conformità rispetto alla Norma UNI 10861 degli impianti di abbattimento delle polveri adottati su tale emissione";

con la nuova prescrizione n. 8. di seguito riportata relativa ai sistemi di controllo e gestione del sistema di abbattimento dell'emissione modificata E7 che devono essere adottati dalla Ditta:

8. "Il sistema di abbattimento dell'**emissione modificata E7** dovrà essere dotato di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento. I filtri dovranno essere sostituiti almeno una volta all'anno. La data di sostituzione dei filtri dovrà essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 13.";

- inserimento del quarto punto nella prescrizione n. 13. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportato:

- "dovranno essere annotate le date di sostituzione dei filtri di cui alla **emissione modificata E7**, così come richiesto al precedente punto 8.",

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...) **si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, con quanto di seguito riportato:

- sostituzione al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del riferimento dell'impianto di abbattimento della emissione E7 "Preparazione coloranti liquidi", di seguito riportato:

"Impianto di abbattimento: prefiltri a pannelli e filtri a tasche";

con quanto di seguito riportato, visto quanto richiesto con la modifica in oggetto:

“Impianto di abbattimento: filtro sintetico costituito da prefiltro ondulato (n. 4 moduli) e filtro a tasche (n. 4 moduli) con pressostato differenziale”;

- sostituzione della prescrizione n. 8. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata, per le motivazioni sopra riportate relative alla non applicabilità della norma UNI 10861 al particolare sistema di abbattimento proposto dalla Ditta per l'emissione modificata E7:

8. “In concomitanza con la comunicazione di messa in esercizio della **emissione modificata E7** di cui al precedente punto 5., o prima della stessa, la Ditta dovrà trasmettere una dichiarazione di conformità rispetto alla **Norma UNI 10861 degli impianti di abbattimento delle polveri** adottati su tale emissione”;

con la nuova prescrizione n. 8. di seguito riportata relativa ai sistemi di controllo e gestione del sistema di abbattimento dell'emissione modificata E7 che devono essere adottati dalla Ditta:

8. “Il sistema di abbattimento dell'**emissione modificata E7** dovrà essere dotato di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento. I filtri dovranno essere sostituiti almeno una volta all'anno. La data di sostituzione dei filtri dovrà essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 13.”;

- inserimento del quarto punto nella prescrizione n. 13. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportato:

- “dovranno essere annotate le date di sostituzione dei filtri di cui alla **emissione modificata E7**, così come richiesto al precedente punto 8.”;

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”;

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOFTER COLOR S.R.L. con sede legale e impianto in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 88 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 76085/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 34158 del 24/04/2014 come successivamente aggiornata, **modificando l'ALLEGATO A della Determinazione medesima come sopra esposto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014)** ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOFTER COLOR S.R.L. con sede legale e impianto in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 88 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 76085/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 34158 del 24/04/2014 come successivamente aggiornata, **come segue:**

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è modificato come segue:

sostituzione al punto 1. del Paragrafo D “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” del riferimento dell’impianto di abbattimento della emissione E7 “Preparazione coloranti liquidi”, con il seguente:

- **“Impianto di abbattimento: filtro sintetico costituito da prefiltro ondulato (n. 4 moduli) e filtro a tasche (n. 4 moduli) con pressostato differenziale”;**

sostituzione della prescrizione n. 8. del Paragrafo D con la seguente:

8. “Il sistema di abbattimento dell’emissione modificata E7 dovrà essere dotato di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell’impianto di abbattimento. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento. I filtri dovranno essere sostituiti almeno una volta all’anno. La data di sostituzione dei filtri dovrà essere annotata sul registro di cui al successivo punto 13.”;

inserimento del quarto punto nella prescrizione n. 13. del Paragrafo D “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportato:

- **“dovranno essere annotate le date di sostituzione dei filtri di cui alla emissione modificata E7, così come richiesto al precedente punto 8.”;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014)
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D’Angelo attestano l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) , e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.